



Federazione
Scacchistica
Italiana 

**ACCORDO DI MUTUA COLLABORAZIONE SPORTIVA
TRA LA
FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA (F.S.I.)
E LA
FEDERAZIONE SAMMARINESE DEGLI SCACCHI
(F.S.d.S.)**

Premessa

Nel quadro delle amichevoli relazioni esistenti tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino e, nello specifico, degli accordi di cooperazione siglati il 16 dicembre 1989 tra i Comitati Olimpici Nazionali di Italia e di San Marino, allo scopo di agevolare e promuovere l'attività scacchistica nei due Stati e in considerazione infine della posizione geografica della Repubblica di San Marino, tra la Federazione Scacchistica Italiana (d'ora in poi "FSI") e la Federazione Sammarinese degli Scacchi (d'ora in poi "FSdS"),

Si conviene quanto segue

1. Gli articoli seguenti sono applicabili anche in deroga ad eventuali normative regolamentari federali, da considerarsi norme di secondo livello rispetto alla presente Convenzione.
2. Le parti si impegnano a scambiarsi informazioni sulle attività delle rispettive Federazioni e sulle rispettive iniziative per lo sviluppo degli scacchi. Si impegnano altresì a consultarsi in occasione di riunioni degli organismi internazionali allo scopo di sostenere iniziative e questioni di interesse comune.
3. Tesserati, istruttori, arbitri e dirigenti di ciascuna Federazione, se cittadini dello Stato cui appartiene la Federazione di riferimento, possono partecipare liberamente a manifestazioni organizzate dall'altra Federazione e frequentare seminari, corsi e conferenze organizzati dall'altra Federazione, secondo modalità da convenire preventivamente tra le due federazioni. La FSI tuttavia si impegna a fornire alla FSdS materiali promozionali e didattici in base alla disponibilità degli stessi e secondo modalità da convenire di comune accordo.
4. La FSI consente alle società sammarinesi di iscriversi alle manifestazioni di competenza della FSI e degli organi regionali FSI, previa autorizzazione del Consiglio Federale della FSdS e del Consiglio

f. Pagnanelli

Albano



Federazione
Scacchistica
Italiana 

Federale della FSI. La relativa domanda di iscrizione dovrà pervenire entro i termini stabiliti direttamente alla Segreteria Generale della FSI. Le squadre sammarinesi potranno iscriversi a campionati italiani, a condizione che dichiarino espressamente di impegnarsi a rispettare incondizionatamente tutte le norme ed i regolamenti vigenti della FSI. I componenti delle squadre sanmarinesi potranno partecipare al CIS con la sola tessera della FSdS, compresi i cittadini italiani purché residenti nella Repubblica di San Marino. FSI e FSdS concorderanno, attraverso le rispettive Segreterie Generali ed in via preventiva, i criteri di assegnazione ad uno specifico raggruppamento geografico italiano delle società sammarinesi che si iscriveranno ai campionati italiani a squadre, tenuto comunque conto della posizione geografica della Repubblica di San Marino. Nel caso che le società sammarinesi conseguano promozioni o titoli attribuiti dalla FSI in sede nazionale, dette promozioni o titoli si intendono conferiti a tutti gli effetti.

5. In occasione di ogni manifestazione agonistica, i dirigenti, le società, i tecnici e i tesserati dell'una e dell'altra Federazione che vi parteciperanno sono tenuti a rispettare tutte le norme regolamentari e disciplinari fissate dalla Federazione organizzatrice. Ciascuna Federazione può formalmente richiedere all'altra di rendere esecutive le sanzioni disciplinari prese a carico dei tesserati partecipanti.
6. I tesserati sammarinesi, se cittadini di San Marino, possono conseguire le qualifiche di Arbitro e Istruttore, di ogni livello, partecipando ai corsi e agli esami organizzati dalla FSI e con validità in entrambi gli Stati. Le relative qualifiche verranno rilasciate, a richiesta degli interessati, dal Presidente della FSI con provvedimento che dovrà essere ratificato dal Consiglio Federale della FSI.
7. Gli organizzatori di manifestazioni agonistiche che si svolgono sul territorio nazionale sammarinese sono tenuti a comunicare sia alla Segreteria Generale della FSI che a quella della FSdS, con un debito preavviso di almeno 120 giorni, le date e le modalità a norma FIDE delle competizioni; qualora entro i successivi 30 giorni nessuna delle due federazioni chieda la modifica delle date di svolgimento, le competizioni stesse potranno ritenersi automaticamente riconosciute sia dalla FSdS, che dalla FSI ai fini di valide variazioni del punteggio di merito Elo Italia, nonché della pubblicazione nel Calendario Nazionale della FSI. Qualora non venga rispettato il suddetto termine di preavviso, gli organizzatori dovranno richiedere apposita autorizzazione ai Consigli Federali di FSI e FSdS per il riconoscimento della validità delle variazioni dei punteggi di merito Elo Italia e la pubblicazione nel Calendario Nazionale FSI.
8. Se l'omologazione e la trasmissione alla FIDE dei dati relativi alle competizioni che si svolgono sul territorio della Repubblica di San Marino viene effettuata dalla FSI, gli organizzatori sono tenuti a versare alla stessa, per ogni giocatore iscritto, l'importo della tassa di omologazione fissata dalla FSI. Se dette competizioni sono valide per le variazioni Elo Italia, la tassa di omologazione è sempre dovuta per ogni giocatore con punteggio di merito Elo Italia.

P. Paganelli

M. M. M.




Federazione
Scacchistica
Italiana 

9. Gli organizzatori di manifestazioni agonistiche che operano nel territorio della Repubblica di San Marino possono candidarsi all'organizzazione di manifestazioni istituzionali della FSI, previo nullaosta della FSdS e nel rispetto delle normative e dei termini stabiliti dalla FSI, o comunque anche in deroga, alle condizioni che volta per volta verranno concordate con il Presidente FSI ed approvate dal Consiglio Federale.
10. La presente convenzione può essere modificata solo mediante appendici specifiche sottoscritte da entrambi i Presidenti Federali ed approvate preventivamente da entrambi i Consigli Federali della FSI e della FSdS.
11. La presente convenzione entra in vigore alla data odierna, è pienamente valida per il residuo periodo del corrente ciclo quadriennale olimpico e si intenderà automaticamente rinnovata per il prossimo ciclo olimpico, salvo che una delle parti non intenda disdirla, previa comunicazione scritta a mezzo posta raccomandata a.r. all'altra parte almeno sei mesi prima della sua scadenza.
12. FSI e FSdS si impegnano a trasmettere copia originale del presente accordo ai propri Comitati Olimpici Nazionali ed ai propri organismi centrali e periferici.
13. Il presente accordo viene di seguito sottoscritto dai Presidenti di FSI e FSdS oggi 5 Maggio 2007 in Milano, dato atto che il suo testo, negli articoli che precedono, è stato integralmente approvato dai relativi Consigli Federali rispettivamente in data 10 Marzo 2007 ed in data 29 marzo 2007.

Il Presidente della FSI

(Gianpietro Pagnoncelli)



Il Presidente della FSdS

(Marino Albani)

